

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone all'articolo 12 il seguente emendamento:

« Colla condanna alla punizione indicata nel numero 8 dell'articolo 7 può pronunciarsi l'espulsione; colla condanna indicata nel numero 10 dell'articolo 7 l'espulsione sarà pronunciata. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 13. I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari. »

La parola spetta al deputato Calvino.

CALVINO. La presente legge non tien conto dei reati di corruzione; s'intende quindi che sarà applicata la legge penale comune. Ora, la legge penale comune nei casi di corruzione infligge una multa non minore di 150 lire, e pari al triplo del prezzo della corruzione e l'interdizione dai pubblici uffici.

Io credo che questa pena sia insufficiente ad impedire la corruzione; propongo quindi che nei casi di corruzione sia applicata la pena portata dal Codice penale militare, la quale è la relegazione da due a cinque anni.

L'articolo 13 quindi sarebbe emendato in questi termini:

« I reati di corruzione o per abuso d'armi commessi, » ecc., come nello schema.

SPAVENTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SPAVENTA. La Commissione non può accettare questo emendamento.

I reati d'abuso d'armi e i reati di corruzione sono cose differentissime. I reati d'abuso d'armi sono giudicati dai tribunali militari per guarentigia stessa delle guardie, poichè questi reati sono accompagnati ordinariamente da circostanze di cui i militari solamente possono essere buoni giudici. Pertanto la legge stabilisce che i giudici di questa specie di reati siano militari. Quanto ai reati di corruzione io non so che cosa ci abbiano a vedere dentro i militari.

L'onorevole Calvino mi pare si sia preoccupato giustamente della punizione dei reati che formano appunto la piaga principale del corpo dei doganieri, e io posso assicurarlo che la Commissione s'intrattene egualmente di questa piaga del corpo dei doganieri, e se egli legge, come non dubito avrà già letto, attentamente il progetto di legge, vi troverà, fra le mancanze gravi, generalmente indicate quelle le quali in effetto si riferiscono ai reati di corruzione e che sono gravemente punite secondo l'avviso della Commissione con una pena che può bastare. (Sì! sì! *Va bene!*)

Io credo che queste spiegazioni possano soddisfare l'onorevole Calvino e indurlo a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvino insiste sul suo emendamento?

CALVINO. Persisto.

PRESIDENTE. Il deputato Calvino propone di aggiungere le parole: *reati per corruzione*, alle parole scritte nella legge: *abuso d'armi*.

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Metto a partito l'articolo 13:

« I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Non sono applicabili agli ufficiali ed alle guardie sedentarie le punizioni indicate ai numeri 3, 4, 5, 8 dell'articolo 7. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. La punizione stabilita al numero 5 dell'articolo 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo.

« Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso articolo 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate.

« Quella indicata al numero 9 dello stesso articolo 7 produce sempre la perdita del soldo e del dritto alla pensione. »

ROBECCHI GIUSEPPE. Per maggior chiarezza domanderei che alla fine del primo alinea, dopo le parole: *produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo*, si aggiungesse: *durante il tempo della pena*.

SPAVENTA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con l'aggiunta al primo alinea delle parole: *durante il tempo della pena*.

(La Camera approva.)

DOMANDA DEL DEPUTATO BRIGANTI-BELLINI RELATIVAMENTE AI PICCHETTI DI SOLDATI NELLE CASE DEI RENITENTI ALLA LEVA.

PRESIDENTE. Il ministro per l'interno non potendo forse rimanere per tutto il tempo della seduta, ed essendovi il deputato Briganti-Bellini che vorrebbe rivolgergli una domanda, se la Camera non ha difficoltà, si potrebbe sospendere per un momento questa discussione, giacchè si tratta di una semplice domanda.

Non essendovi opposizione, accordo la parola al deputato Briganti-Bellini.

BRIGANTI-BELLINI. Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, a voler stabilire un giorno per rispondere ad una domanda che vorrei indirizzargli a proposito di una misura che è stata presa in alcune provincie, cioè della collocazione di alcuni corpi o picchetti di soldati nelle case dei renitenti alla leva.

Sarei molto riconoscente al signor presidente del Consiglio se volesse fissare un giorno onde io potessi avere quelle spiegazioni che egli crederà di dare.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Se l'onorevole Briganti-Bellini intende di elevare una discussione su questo, io non ho nessuna difficoltà a che la Camera fissi il giorno che stimerà onde questa discussione abbia luogo. Ma a me pare che realmente discussione non potrebbe sollevarsi, perchè io sono perfettamente d'accordo col deputato Briganti-Bellini, che non si possono mandare i corpi o picchetti da lui indicati presso le famiglie dei renitenti; ed anzi non sono molti giorni che ho già date le istruzioni necessarie per impedire che questo avvenga. Io credo che non si possa usare, quand'anche si tratti di agevolare l'operazione della leva, di un mezzo il quale non è ammesso dalla legge. Perciò nei luoghi dove la legge non ammette l'invio di questi picchetti l'onorevole preopinante può essere certo che sarà impedito. Ed infatti, essendomi giunto a notizia che in alcuni di questi luoghi si faceva uso di simile mezzo, ho già dato le disposizioni occorrenti perchè ciò non avvenga ulteriormente.

Se questa dichiarazione basta all'onorevole Briganti-Bellini, io credo che la discussione sarebbe perfettamente inu-